



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Tutela dei Consumatori

DETERMINA n. 9/16/DTC/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO n. 26/15/DTC AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VODAFONE OMNITEL B. V. (ORA VODAFONE ITALIA S.P.A.) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, n. 249

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata dalla delibera n. 456/11/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Tutela dei Consumatori

VISTO l'atto n. 26/15/DTC con il quale veniva contestata alla società VODAFONE OMNITEL B. V. (ora VODAFONE ITALIA S.p.A.) la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la nota del 3 febbraio 2016, prot. n. 5050, con cui la società VODAFONE ITALIA S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bonifico bancario, disposto a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che attesta il pagamento, effettuato in data 1° febbraio 2016, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), determinata ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 26/15/DTC, avviato nei confronti della società VODAFONE OMNITEL B. V. (ora VODAFONE ITALIA S.p.A.), con sede legale in Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO), per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 è archiviato in quanto la predetta società ha effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 18 ottobre 2016

Il Direttore
Mario Staderini